

Dogane, tempi di decadenza certi per le notifiche in presenza di reati

LEGGE EUROPEA

Con le regole in arrivo non più di sette anni per comunicare gli avvisi

Resta invariato a tre anni il termine relativo all'accertamento ordinario

Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

Cambia radicalmente il termine di decadenza per l'accertamento doganale, esteso a sette anni in presenza di un comportamento penalmente perseguibile, mentre il limite triennale ordinario resta invariato. Il principio, contenuto nella legge Comunitaria 2018, verrà introdotto nel nostro ordinamento, dando attuazione al Codice doganale dell'Ue (Cdu) con decorrenza retroattiva dal 1° maggio 2016

L'assetto del regime di decadenza in dogana, come ridisegnato dall'articolo 103 del Cdu, è il seguente. Anzitutto, si conferma il termine per l'accertamento ordinario, che rimane fermo ai tre anni precedenti la data della dichiarazione doganale; in sostanza, per i diritti di confine non esistono periodi di imposta, ma i termini - relativamente ridotti rispetto ad altri settori impositivi - sono circoscritti al triennio successivo alla singola bolletta doganale contestata.

Diversa, però, è l'ipotesi di estensione di tale termine nei casi in cui il debito sorge in ragione di un atto che al momento in cui è stato commesso era penalmente perseguibile, questione da anni oggetto di profonde analisi e discussioni in dottrina e in giurisprudenza. Contrariamente a quanto accadeva nel precedente regime, il Cdu stabilisce ora che il termine triennale utile per la notifica al debitore dell'obbligazione doganale

al contribuente è esteso da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni, con il legislatore nazionale che, proprio con la Legge europea 2018 in esame, fissa a sette anni il termine valido per l'Italia.

La nuova disposizione del Codice muta totalmente il quadro giuridico in vigore in precedenza, che rendeva operante il principio giurisprudenziale per cui, in presenza di reato, l'avviso di pagamento poteva essere notificato anche dopo il triennio, purché la notizia criminis fosse stata trasmessa entro il triennio stesso. Ciò garantiva il rispetto della normativa, anche nazionale, ed il diritto alla certezza del contribuente che, senza questo limite, sarebbe stato esposto sine die a qualsivoglia ipotesi di accertamento.

Con la nuova disciplina, invece, il termine utile (compreso tra cinque e dieci anni) per la notifica dell'obbligazione doganale assumerebbe la valenza di termine decadenziale.

Restano sul tavolo, tuttavia, una serie di questioni. Anzitutto, la nuova norma parla di "estensione" del termine ordinario in caso di reato, dunque è discutibile che tale estensione debba intervenire, comunque, nel triennio per il tramite di una notizia di reato elevata nel periodo ordinario.

In secondo luogo, e soprattutto, permangono le perplessità relative alle ipotesi di archiviazione della notizia di reato, ovvero all'assoluzione nel merito del contribuente. In questi casi, resta però il silenzio del legislatore; in effetti, ammettere che la mera notizia criminis, ancorché infondata, legittimi un accertamento successivo al termine triennale significa al contempo legittimare verifiche comunque e sempre estensibili con una mera trasmissione di una notizia di reato, a prescindere dal fatto che questa si riveli fondata o meno (sul punto, si veda Cgue, sentenza C-62/06), esponendo il contribuente a rischi potenzialmente molto gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI CHIAVE

1. I nuovi termini
Il termine di decadenza per l'accertamento doganale in presenza di un comportamento penalmente perseguibile è stato definito dalla Legge europea in sette anni e assumerebbe la valenza di termine decadenziale. Questo muta totalmente il quadro giuridico in vigore, che rendeva operante il principio per cui in presenza di reato l'avviso di pagamento può essere

notificato anche dopo il triennio, purché la notizia criminis fosse stata trasmessa entro il triennio stesso

2. I nodi da sciogliere
La nuova norma parla di "estensione" del termine ordinario in caso di reato, dunque è discutibile che tale estensione debba intervenire, comunque, nel triennio per il tramite di una notizia di reato elevata nel periodo ordinario.

Permangono poi le perplessità relative alle ipotesi di archiviazione della notizia di reato, ovvero all'assoluzione nel merito del contribuente. In effetti, ammettere che la mera notizia criminis, ancorché infondata, legittimi un accertamento successivo al termine triennale significa al contempo legittimare verifiche comunque e sempre estensibili con una mera trasmissione di una notizia di reato

INTERPELLI ONLINE

Integratori con aliquota al 10%

Parte la nuova forma di pubblicità delle risposte dell'agenzia delle Entrate

L'agenzia delle Entrate con due interpretazioni relative alle aliquote Iva applicabili agli integratori alimentari e al pomodoro "datterino" inizia un nuovo percorso di pubblicità dei principi di diritto rilasciati all'interno delle procedure di interpello e consulenza giuridica. In particolare, le due interpretazioni sono state pubblicate in coerenza con il provvedimento 185630/2018 che ha previsto a decorrere dal 1° settembre, che le strutture centrali dell'Agenzia devono dare pubblicità alle interpretazioni realizzate in sede di interpello o di consulenza giuridica o con risposte complete che descrivono anche la fattispecie analizzata o sotto forma di principio giuri-

dico quando potrebbero recare un pregiudizio all'istante. La pubblicità ha lo scopo di uniformare i comportamenti degli operatori ovvero di rendere noti principi innovativi o modificativi di precedenti pronunce.

Con la risposta n. 1 del 4 settembre 2018 le Entrate prevedono l'applicazione dell'aliquota del 10% per la vendita in e-commerce di integratori alimentari effettuati da una società stabilita in altro Stato membro verso consumatori privati. La particolarità del caso è caratterizzata dalla presentazione e dalla composizione dei singoli prodotti commercializzati. Si tratta di preparati in polvere o integratori in capsule composti da ingredienti di origine naturale, con aggiunta di estratti vegetali o di vitamine o di aromi particolari. L'Agenzia, riprendendo i pareri di classificazione rilasciati dalle Dogane e dai Monopoli giunge alla conclusione che i prodotti indi-

cato sono da ricomprendersi per lo più nella voce della tariffa doganale 2106 - preparazioni alimentari non nominate - né comprese altrove. Solo un prodotto, che ha una componente di cacao deve essere ricompresa nel capitolo 18 della tariffa doganale alla voce 18.06 (preparazioni alimentari con cacao non nominate né comprese altrove). In entrambi i casi l'aliquota applicabile è quella del 10% (rispettivamente punto 80 e 64 della tabella A parte III allegata al Dpr 633/72).

Nella seconda interpretazione (principio di diritto n. 1 del 6 settembre 2018) l'Agenzia stabilisce che il prodotto pomodoro tipologia "datterino" conservato in acqua di mare deve essere ricompreso nel punto 16 tabella A parte II, allegata al Dpr 633/72 e quindi deve essere assoggettato ad aliquota Iva del 4%

— B.San.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a tavolino, contraddittorio preventivo d'obbligo

CASSAZIONE

Atto vincolato se la verifica sui tributi armonizzati è avvenuta senza accesso

Antonio Iorio

Per i tributi armonizzati come l'Iva esiste un obbligo di contraddittorio preventivo all'emissione dell'atto anche se il controllo è avvenuto a tavolino e senza alcun accesso. È onere del contribuente poi enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede che non devono essere pretestuose. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione con l'ordinanza nr. 21767 depositata ieri. La pronuncia è interessante perché concerne il caso, molto frequente, di accertamento "a tavolino" svolto senza alcun contraddittorio preventivo concluso con contestazioni sia alle imposte sui redditi sia all'Iva. La Cassazione, nella specie, ha ritenuto illegittima la rettifica Iva in assenza del predetto contraddittorio.

L'Agenzia emetteva atti impositivi per vari periodi di imposta nei confronti di una società con contestazioni in materia di Ires, Iva e Irap. A seguito dell'annullamento dei provvedimenti da parte della Ctp, l'Ufficio ricorreva alla Ctr che accoglieva l'impugnazione. Contemporaneamente, i giudici di secondo grado rigettavano l'appello incidentale della società, la quale lamentava che gli accertamenti non fossero stati preceduti da contraddittorio preventivo. Secondo la Ctr, trattandosi di un accertamento a tavolino non era applicabile il disposto dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

Avverso tale sentenza il contribuente ricorreva in Cassazione ribadendo, tra l'altro, la violazione al-

le regole sul contraddittorio endoprocedimentale: nella specie l'amministrazione, dopo solo 12 giorni dalla consegna della documentazione alla società, richiesta con questionario, aveva emesso gli atti, senza consentire alcun confronto sulle rettifiche poi contestate. La Suprema Corte ha accolto il ricorso richiamando i principi delle Sezioni unite (sentenza n. 24823/2015) sul contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino. Viene così ricordato che in tema di diritti e garanzie del contribuente l'amministrazione è gravata di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi "armonizzati".

La violazione comporta l'invalidità dell'atto solo a condizione che il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Non deve però aver proposto un'opposizione meramente pretestuosa tale da configurare - in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale - sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di tutela dell'interesse per il quale è stato predisposto.

Per i tributi non armonizzati, invece, l'accertamento è legittimo pur in assenza di contraddittorio. Nella specie, la pretesa aveva ad oggetto sia Iva (tributo armonizzato), sia Irap e Ires (tributi non armonizzati). La Ctr quindi poteva escludere automaticamente la necessità del contraddittorio solo per l'Ires e per l'Irap, ma non anche per l'Iva. Doveva quindi verificare che la preventiva instaurazione del contraddittorio stesso poteva determinare un risultato diverso del procedimento. Per tale ragione il ricorso è stato accolto con rinvio alla Ctr che dovrà effettuare tale riscontro per le violazioni Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VARESE - Valori, innovazione e persone delle imprese del territorio

AIR BONAITA: impianti industriali di alta qualità per produzione e trattamento aria compressa e gas

Da 38 anni Air Bonaita progetta e fornisce impianti industriali per la produzione e il trattamento di aria compressa e gas e componenti e sistemi per l'automazione industriale, rappresentando un punto di riferimento nel mercato dell'industria italiana.

generatori d'aria, componenti e sistemi per l'automazione pneumatica e il controllo del flusso di processo. I valori, la qualità e la competitività sono comprovati anche dalle numerose Certificazioni, tra cui le fondamentali ISO 9001 e ISO 14001, che assicurano al cliente maggior garanzia e affidabilità. www.airbonaita.it



CUBESYS, da dieci anni nel panorama della consulenza informatica

Nata nel 2008 dalla volontà di tre soci di creare una società che avesse come principi cardine professionalità e competenza in campo informatico. Cubesys è apprezzata da PMI e enterprise per la sua capacità di prendersi cura del cliente con serietà e per la capacità di gestire i problemi originati da un sistema informatico. L'offerta si sviluppa su tre aree di competenza: **Sicurezza Informatica** che elabora sistemi di sicurezza e di monitoraggio;

gio; **Sistemi** pensata per la progettazione di infrastrutture informatiche; **Sviluppo Applicativo** dedicata allo sviluppo verticale e altamente specializzato. www.cubesys.it



GPM-EMMEPI, alta consulenza assicurativa e finanziaria per privati, aziende e scuole

Costituito dalla società di brokering assicurativo **GPM Insurance Broker** e dall'agenzia plurimandataria indipendente **Emmeipi Assicurazioni**, il Gruppo **GPM-EMMEPI** mette al servizio di aziende e privati la forte esperienza nel mondo assicurativo attraverso servizi di *risk management*, di consulenza e intermediazione finanziaria. Già attiva nelle province di Milano, Varese, Como e Novara, ha recentemente esteso la sua attività alle zone di Roma, Cremona, Frosinone, Benevento e Crotona. Le

principali attività dove il Gruppo GPM è altamente specializzato si possono riassumere in Programmi assicurativi anche internazionali, Risk management, Gestione flotta aziendali e libri matricola, Gestione dei sinistri, Programmi di welfare aziendale, Piani previdenziali aziendali, Programmi assicurativi per gli istituti scolastici. www.gpmemmepi.it



I primati di Varese, al vertice del sistema manifatturiero

Terzo polo produttivo nazionale per la gomma-plastica. Quarto distretto industriale chimico-farmaceutico. Ottava provincia in Italia per numero di addetti nel tessile-abbigliamento e nel metalmeccanico. Sono le posizioni che vanta il sistema manifatturiero del Varesotto, a cui si affiancano dei primati in nicchie produttive di eccellenza, come aerospazio, articoli in plastica, finissaggi tessili e apparecchi per uso domestico. "Sono medaglie da podio - commenta il Presidente **Riccardo Comerio** - che siamo riusciti nel tempo a mettere al collo e a difendere nel presente, grazie ad una spiccata capacità innovativa diffusa che permea tutto il territorio con le sue imprese e i suoi vari comparti". Lo confermano i dati che fanno di Varese la quarta provincia per numero di addetti nei settori ad alto contenuto tecnologico che rappresentano oltre il 30% della forza lavoro locale. Forte anche il posizionamento sui mercati internazionali: l'export rappresenta il 45% del valore aggiunto prodotto.



Riccardo Comerio, Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese

ALIALUX production & Design. Innovazione e passione sul Lago Maggiore

Una realtà giovane e dinamica al contempo ricca di *know-how* grazie a un team di consolidata esperienza nel settore. Ogni richiesta dei clienti diventa una sfida e più è stravagante più è interessante.

L'innovazione è uno dei principi cardine di **Alialux**, che investe in R&S in ogni suo processo, dai materiali alle combinazioni di tecniche di colorazioni, avvalendosi di moderne tecnologie, personale qualificato e voglia di sperimentare giorno dopo giorno. Innovare sempre e responsabilmente: Alialux è alla continua

ricerca di nuovi materiali rispettosi dell'ambiente, biologici o di riciclo, sottoposti a severi test, perché lavorare per l'ambiente è il miglior modo per aver cura delle persone. In Alialux non ci sono limiti alla creatività, ogni pensiero, ogni idea vengono trasformati fino a diventare una realtà unica. www.alialux.it



STUDIO INGEGNERIA NOEMI MILANI Soluzioni avanzate nella prevenzione e protezione incendi

Leader nel settore della consulenza, **Studio Ingegneria Noemi Milani**, propone soluzioni avanzate sia nella **protezione dei sistemi** di prevenzione e protezione incendi sia durante la **realizzazione delle opere**, utilizzando anche la modellizzazione con il *Fire Engineering*. Rivolgendosi in particolare al **settore industriale** lo studio progetta, all'interno di **strutture già esistenti**, gli interventi necessari a tutela del patrimonio aziendale nel rispetto della norma, ottimizzando i sistemi di protezione in funzione della **fattibilità economica e tecnica**. Esclusiva è la consulenza garantita al cliente

nella **scelta dei materiali**, per verificare la rispondenza alla normativa e valutando preventivamente i capitolati e le **omologazioni di prodotto**, nonché l'assistenza alla corretta posa in opera in cantiere. www.studioingegneriamilani.com



GNODI GROUP, una storia di successo nella ristorazione professionale e non solo

L'evoluzione di una piccola realtà artigiana, nata nel 1995, in un'azienda di successo si deve all'ambizione di un imprenditore che ha saputo concretizzare i suoi obiettivi. **Gnodi Group** ha sede a Somma Lombardo su un sito produttivo di circa 7500 mq.


Da sempre il Gruppo mira a garantire professionalità, esperienza, qualità e capacità tecnologica attraverso una politica che implementa costantemente l'offerta di servizi. Da qui l'evoluzione negli anni, la capacità vincente di trasformare un evento negativo in un'opportunità, di non temere mai la concorrenza, di rinnovarsi fino ad arrivare a ben 3 unità operative: **Gnodi Service** che si occupa della progettazione, realizzazione, manutenzione e fornitura di attrezzature per la gestione di impianti



per la ristorazione professionale; **Mobile System** carrozzeria industriale specializzata nella progettazione, realizzazione e allestimento di veicoli speciali e **Columbia** l'affettatrice professionale a volano completamente artigianale. Come sostiene il fondatore: "un team qualificato, coeso e ben coordinato è la forza di una buona azienda, la differenza la fanno le persone" a conferma che Gnodis Group è il riferimento ideale: veloce, flessibile, affidabile e di qualità. www.gnodigroup.it

TMC TRANSFORMERS ritorna leader nella produzione di trasformatori

Azienda giovane ma con un'importante esperienza nel settore, **TMC Transformers** viene costituita nel 2017 a seguito dell'acquisizione di TMC Italia da parte di **Next Technology Group**. Per TMC il primo obiettivo è riconquistare la *leadership* a livello globale nella produzione di trasformatori e induttori di basse e media tensione. TMC produce trasformatori di distribuzione e speciali, da 160kVA a 2000kVA, con tensioni di isolamento fino a 52kV, che incontrano le esigenze di mercati come quello della marina, *offshore* e rinnovabili. L'impianto di produzione esteso su un'area di 23.000 mq è dotato delle più recenti tecnologie, tra cui una sala prove d'avanguardia, ed è in grado di produrre fino a 8.000 tra-



sformatori l'anno. TMC è quindi tornata sul mercato mondiale sfruttando il suo vantaggio competitivo: l'offerta della più ampia gamma per tipo e dimensioni di trasformatori, adattabili a una grande varietà di applicazioni per soddisfare ogni tipo di esigenza. www.tmctransformers.com

BRONDOLIN, da 50 anni fornitore dei più grandi costruttori di auto al mondo

Leader mondiale nel settore dei sistemi di iniezione della pressocollata e fornitore ufficiale OEM dei più grandi costruttori auto mondiali, **Brondolin** da sempre investe nello sviluppo tecnologico. Le sue innovazioni tecniche hanno rivoluzionato il settore, contribuendo notevolmente alla crescita qualitativa dei getti strutturali che stanno conquistando il mercato automobilistico. L'alluminio è il futuro dell'auto e ha Brondolin come partner inseparabile. GUIDATA da **Davide e Lorella Brondolin**, l'azienda registra una crescita costante sempre a



due cifre e si proietta verso i mercati del futuro, coadiuvata da una rete commerciale consolidata di oltre 20 agenti, canale di comunicazione fra produttore e cliente. www.brondolin.it

